

MEMORANDUM D' INTESA
SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
TRA
IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
L'AMMINISTRAZIONE PER GLI ALIMENTI E I FARMACI DEL SICHUAN

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e l'Amministrazione per gli Alimenti e i Farmaci del Sichuan (da qui in poi indicati come "LE PARTI"),

considerando che il Piano di Azione per gli anni 2017-2020 per il rafforzamento della cooperazione economica tra Italia e Cina, adottato dai due Governi di Pechino il 16 maggio 2017, ha incluso la sicurezza alimentare come una delle aree prioritarie per la collaborazione bilaterale,

nel quadro del Memorandum d'Intesa tra l'Amministrazione Cinese per gli Alimenti e i Farmaci e il Ministero della Salute della Repubblica Italiana per la collaborazione nel campo della supervisione su alimenti, farmaci, dispositivi medici e cosmetici firmato a Roma il 5 dicembre 2013 e il relativo Piano d'Azione per gli anni 2015-2017 firmato a Pechino il 27 Aprile 2015,

a seguito di consultazioni amichevoli, hanno concordato di firmare il seguente Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO 1
OBIETTIVI

Il presente Memorandum d'Intesa si prefigge di stabilire un meccanismo di cooperazione reciprocamente vantaggioso che permetterà alle Parti di rafforzare ulteriormente la sicurezza degli alimenti e dei farmaci (incluse le apparecchiature mediche e i cosmetici) nonché la cooperazione nel settore della sicurezza alimentare e i relativi controlli sulla catena produttiva, "dal campo della forchetta", considerando anche un uso prudente dei farmaci veterinari negli animali.

ARTICOLO 2
AREE DI COLLABORAZIONE

(I) Tecniche di controllo. Le Parti si scambieranno informazioni sui più recenti standard di sicurezza, nonché sulle tecniche e sui metodi di controllo di sicurezza alimentare, al fine di migliorare le competenze tecniche in materia.

(II) Comunicazione, riduzione e gestione del rischio. Entrambe le parti si scambieranno migliori prassi sui sistemi di allerta e sui piani di monitoraggio della sicurezza alimentare relativamente alla gestione dei rischi, incluse la comunicazione e la riduzione degli stessi.

(III) Salute pubblica. Entrambe le Parti si impegnano a proteggere i due Paesi dai danni causati dall'introduzione o dalla diffusione di agenti patogeni e dai rischi provocati da contaminanti, agenti patogeni, tossine e residui presenti negli alimenti, in particolare dalle malattie trasmesse dagli alimenti di origine animale o vegetale destinati al consumo umano.

(IV) Resistenza agli antimicrobici. Le parti collaboreranno per limitare lo sviluppo e la diffusione della resistenza agli antimicrobici di alcuni agenti patogeni e agenti zoonotici presenti negli animali e negli alimenti attraverso un opportuno controllo dell'uso di antimicrobici in campo veterinario. Tale approccio sarà sinergico con la corretta gestione da parte delle aziende per quanto riguarda igiene, alimentazione, ambiente, vaccinazione e biosicurezza.

ARTICOLO 3
MODALITA' DI COOPERAZIONE

- (I) Le Parti concordano di organizzare seminari o incontri accademici e attività educative e di formazione per ricercatori, supervisori e professionisti nel campo degli alimenti e dei farmaci.
- (II) Le Parti promuoveranno contatti diretti e ulteriori cooperazioni specifiche tra le autorità regolatorie ed istituti di ricerca nel settore degli alimenti e dei farmaci.
- (III) Le Parti concordano di inviare ricercatori, supervisori o professionisti in visita nel Paese della controparte per studi sul campo e formazione.

ARTICOLO 4
MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- (I) Il presente Memorandum può essere modificato e integrato col consenso scritto delle Parti.
- (II) Il presente Memorandum può essere integrato o seguito da specifici protocolli operativi come concordato dalle Parti.

ARTICOLO 5
MODALITA' DI FINANZIAMENTO

- (I) Le Parti sosterranno ciascuna le proprie spese di partecipazione alle attività previste dal presente Memorandum. In linea di principio, ciascuna Parte sarà responsabile per le spese derivanti da visite.
- (II) Le attività stabilite dal presente Memorandum sono soggette alla disponibilità di fondi e personale e alle leggi e normative vigenti nei rispettivi Paesi.
- (III) Le spese relative all'attuazione del presente Memorandum non implicano costi aggiuntivi per i bilanci dei rispettivi Stati.

ARTICOLO 6
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- (I) Le Parti risolveranno ogni controversia derivante dall'attuazione del presente Memorandum attraverso consultazioni amichevoli.

ARTICOLO 7
EFFICACIA E RISOLUZIONE

- (I) Il presente Memorandum acquisterà efficacia alla data della firma e avrà una durata di sei anni rinnovabili automaticamente.
- (II) Le disposizioni del presente Memorandum saranno attuate nel rispetto delle rispettive legislazioni e in osservanza delle norme e dei regolamenti internazionali e, nel caso dell'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, inclusi gli obblighi internazionali e dell'Unione Europea nel campo dei diritti di proprietà intellettuale.
- (III) Ciascuna delle Parti può ritirarsi dal presente Memorandum inviando una nota scritta alla controparte sei mesi prima della data di scadenza.

Firmato a Chengdu il 14 settembre 2017 in due copie originali, ciascuna in lingua cinese, italiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di controversia, prevarrà il testo inglese.

Per il Ministero della Salute
della Repubblica Italiana

Dott. Giuseppe Ruocco

Per l'Amministrazione per gli Alimenti
e i Farmaci del Sichuan

Dott. Ju Bo